CIVILE - AGRICOLO - ALTRI RISCHI CIVILI



Composita Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI.

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Mod. 5417/FI INC - Ed. 03/2013

REALE MUTUA
PARTE DEL TUO MONDO.

COMPOSITA REALE
CIVILE, AGRICOLO, ALTRI RISCHI CIVILI

Sicurezza a misura delle tue esigenze

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI Pag. 5

CONDIZIONI GENERALI Pag. 13

SEZIONE INCENDIO Pag. 15
- Oggetto dell'assicurazione Pag. 15
- Operatività dell'assicurazione Pag. 17
- Condizioni Facoltative Pag. 19
- Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo Pag. 30

SEZIONE FURTO Pag. 33
- Oggetto dell'assicurazione Pag. 33
- Operatività dell'assicurazione Pag. 35
- Condizioni Facoltative Pag. 38
- Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo Pag. 41

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI Pag. 47
- Oggetto dell'assicurazione Pag. 47
- Operatività dell'assicurazione Pag. 48
- Condizione Facoltativa "Full" Pag. 49
- Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento Pag. 50

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Pag. 51
- Liquidazione dell'indennizzo per le Sezioni Incendio, Furto Pag. 51
- Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati Pag. 59

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA Pag. 61

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ALBERGO
L'attività di ricezione e ospitalità nel suo complesso ed ogni altra attività complementare e/o accessoria (purché prevista dalle leggi o regolamenti) alla principale, **esclusi i campeggi e gli stabilimenti balneari non facenti parte dell'esercizio.**

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.
Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche,sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d'uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computers e mini elaboratori.
Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets, nonché le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione.* Resta inteso che:
- Il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza;*
- L'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE
Il contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTIVITÀ
L'attività di impresa indicata nel *modulo di polizza.*

AZIENDA AGRICOLA
Complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917).

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor.
Schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

BENI ASSICURATI
Beni oggetto della presente *assicurazione* ed indicati nel *modulo di polizza*.

BESTIAME
Bovini, equini, caprini, ovini, suini, animali domestici, da cortile ed api.

CLIENTI
Persone che alloggiano presso l'*albergo* ed usufruiscono di servizi organizzati direttamente o per il tramite dell'albergatore.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONTENUTO (per Settore Rischi Civili)

Mobilio ed arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli) compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri, quadri; elettrodomestici, *apparecchiature elettroniche*, strumenti musicali, attrezzi per hobby e giardinaggio, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia e quant'altro inerente l'abitazione. Se ad impiego mobile si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e condizionamento dell'aria.
Sono altresì compresi mobilio, arredamento, attrezzature **(escluse quelle agricole)** anche tecniche ed *apparecchiature elettroniche* degli uffici e studi professionali costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purchè relativi ad attività professionali dell'*Assicurato*, *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, denaro e valori* inerenti l'*attività.*
Nelle aziende agrituristiche gli alloggi destinati agli ospiti sono equiparati alle abitazioni, pertanto sono compresi gli oggetti per uso personale degli ospiti.
Sono comprese le migliorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato.*
Qualora sia assicurato anche il *fabbricato* l'*indennizzo* delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell'ambito della garanzia prevista per il *fabbricato*.
Sono esclusi:

- **animali vivi;**
- **quanto rientra nelle definizioni di *fabbricato;***
- ***beni assicurabili a condizioni speciali.***

CONTENUTO (per Settore Altri Rischi Civili)

Attrezzature, macchinari, mobilio, arredamento, *apparecchiature elettroniche*, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di pertinente all'*attività* assicurata compresi generi alimentari.
Si intendono compresi *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, denaro e valori* inerenti l'*attività*.
Sono comprese le migliorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato.*
Qualora sia assicurato anche il *fabbricato* l'*indennizzo* delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell'ambito della garanzia prevista per il *fabbricato*.
Sono esclusi :

- **animali vivi;**
- **quanto rientra nelle definizioni di *fabbricato;***
- **le *cose portate o consegnate dai clienti;***
- ***beni assicurabili a condizioni speciali.***

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto che stipula l'*assicurazione.*

COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI *CLIENTI*

- Cose che si trovano nell'*albergo* portate dai *clienti*;
- cose assunte in custodia dall'albergatore e/o dai *prestatori di lavoro* e/o dai familiari dell'*Assicurato* coadiuvanti sia fuori sia dentro l'*albergo*, durante il tempo nel quale il *cliente*:
  - usufruisce dei servizi organizzati direttamente o per il tramite dell'albergatore;
  - utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà od in uso all'albergatore;
  - cose assunte in custodia dall'albergatore e/o dai *prestatori di lavoro* e/o dai familiari dell'*Assicurato* coadiuvanti, sia fuori sia dentro l'*albergo* durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il *cliente* dispone dell'alloggio od usufruisce dei servizi e/o dei beni precedentemente specificati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

DENARO E VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE
Sottrazione di *beni assicurati* mediante violenza o minaccia diretta sia verso *il Contraente/* l'*Assicurato*, sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e addetti a consegnare *i beni assicurati.*
Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei *beni assicurati*, devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati nel *modulo di polizza*.

FABBRICATO
E' una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'*attività* dichiarata nel *modulo di polizza* od adibita ad abitazione civile.
Sono compresi gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili di pertinenza; impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, tende in genere purché fissate al *fabbricato*, antenne radio telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, *fissi* ed *infissi,* moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
In caso di assicurazione di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.
Relativamente al settore Rischi Agricoli per "*Fabbricato* con deposito di *foraggio*" si intende ogni edificio separato da altri da spazio vuoto uguale o superiore a mt. 1 adibito a deposito di *foraggio*. Si considerano tali anche quegli edifici tangenti e/o comunicanti e non ai predetti, sebbene con destinazioni d'uso differenti.
Sono esclusi:
- **l'area;**
- **i *fabbricati* in rovina od in evidente stato di abbandono;**
- **gli impianti fotovoltaici e/o solari;**
- **il *Contenuto*.**

FERMENTAZIONE ANORMALE
Processo fermentativo anomalo del *foraggio* che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

FISSI ED INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FORAGGIO
Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essicazione, destinato all'alimentazione del *bestiame*, compresa la paglia.

FRANCHIGIA
La parte del danno, computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato.*

FURTO
La sottrazione di *beni, preziosi, denaro e valori* altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI
Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

INCENDIO
Combustione con fiamma, che si autoestende e propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO
L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.
Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della *polizza* e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa.*

MACCHINE AGRICOLE
Macchine agricole semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione.

MACCHINE, MACCHINARI E ATTREZZATURE AGRICOLE
Macchinari ed attrezzature, ricambi, attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto compresi silos e contenitori metallici o in vetroresina, *apparecchiature elettroniche* al servizio dell'*azienda agricola*, celle frigorifere **escluse le strutture edili**, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'*attività*.
Si intendono comprese le *macchine agricole.*

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, i *beni assicurati* e le relative *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod 5145 INC).

PARTI
Il *Contraente* e Reale Mutua.

POLIZZA
L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO
La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione.*

PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'*Assicurato* si avvale nell'esercizio dell'*attività* descritta nel *modulo di polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza.*
Tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

QUADRI, TAPPETI, OGGETTI D'ARTE, SCULTURE, ARAZZI
Quadri, tappeti, oggetti d'arte ed antiquariato **(esclusi preziosi)**, sculture e arazzi, il tutto per uso domestico o personale.

RACCOLTE E COLLEZIONI
Per collezione si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, o di un certo valore.

RAPINA
Sottrazione di beni e *denaro e valori* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE
Nelle *assicurazioni* a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata in *polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.
Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO
La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.

SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO
La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico del *Contraente/Assicurato.*

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *esplosione*.
Gli effetti del gelo non sono considerati *scoppio*.

SCORTE, PRODOTTI E MERCI
Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere inerenti l'*attività* assicurata indicata nel *modulo di polizza* inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, ricambi per macchine ed attrezzature, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SOMMA ASSICURATA
Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

TERRORISMO
Per atto di *terrorismo* si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se' o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO/COPERTURA/SOLAI/ARMATURA DEL TETTO/STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Si denominano convenzionalmente:
- *Tetto*: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.
- *Copertura*: il complesso degli elementi del *tetto* escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti.
- *Solai*: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
- *Armatura del tetto*: il complesso degli elementi portanti del medesimo.
- *Strutture portanti verticali*: l'insieme degli elementi costruttivi che hanno la funzione di sostenere i carichi trasmessi dalle varie strutture del *fabbricato* tra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i *solai*, le *coperture*, il *tetto* ed il loro peso proprio.

UBICAZIONE
Indicazione toponomastica dell'*attività* o dell'abitazione civile – comprese *dipendenze del fabbricato* - individuata nel *modulo di polizza* comprese le relative aree, siano esse di proprietà od in uso, purchè in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO
Il *valore a nuovo* prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.

VALORE ALLO STATO D'USO
Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.

VALORE INTERO
Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale.*

VALORE NOMINALE
La somma o l'importo indicato su *denaro e valori*.

VEICOLI
Autovetture, motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore in genere compresi autobus, roulottes, campers e velocipedi, soggetti ad immatricolazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

DEFINIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEZIONE *FURTO*

AMBITO DEI *FABBRICATI* DELL'*AZIENDA AGRICOLA*
L'insieme dei *fabbricati* adibiti ad abitazione, a ufficio privato, a deposito di *macchine, macchinari e attrezzature agricole*, di *scorte, prodotti e merci,* ad officine e laboratori sussidiari, a stalle e fienili, purché destinati all'uso esclusivo dell'*azienda agricola*, nell'ambito dell'*ubicazione* riportata in *polizza*.
Sono comprese le aree cortilizie interne od adiacenti.

AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA
Azienda agricola abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i *prestatori di lavoro* e gli affittuari.

AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA
Azienda agricola non abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i *prestatori di lavoro* e gli affittuari.
I fondi devono essere regolarmente coltivati.

CASSAFORTE
Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

DIMORA ABITUALE
L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

DIMORA SALTUARIA
L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

DIPENDENZE DEL *FABBRICATO*
Locali di pertinenza del *fabbricato* non comunicanti con i locali di abitazione civile contenenti i *beni assicurati*, sempreché di proprietà od in uso all'*Assicurato* in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

FABBRICATO OCCUPATO DA PIÙ FAMIGLIE
Fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno dello stabile.

FABBRICATO OCCUPATO DA UNA FAMIGLIA
Si considera *fabbricato* occupato da una sola famiglia l'abitazione separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni sono considerate *fabbricati occupati da più famiglie* purché abbiano area comune recintata ed accesso comune dall'esterno.

FURTO CON DESTREZZA
Sottrazione di beni, *gioielli e preziosi, denaro e valori*, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, *gioielli e preziosi, denaro e valori* che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, *casseforti*, camere di sicurezza e corazzate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

MOBILIO ED ARREDAMENTO (relativamente alla forma di *assicurazione* "globale")
Mobilio ed arredamento in genere destinato all'abitazione, impianti automatici di allarme antifurto e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: pellicce, *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi,* argenterie, *gioielli e preziosi* , *denaro e valori*, *raccolte e collezioni*.
Sono esclusi *i beni assicurabili a condizioni speciali.*

MOBILIO ED ARREDAMENTO (relativamente alla forma di *assicurazione* "analitica")
Mobilio ed arredamento in genere destinato all'abitazione - comprese pellicce ed argenteria - ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti automatici di allarme antifurto e tutto quanto serve per uso domestico o personale.
Sono esclusi: *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, gioielli e preziosi, denaro e valori, raccolte e collezioni, beni assicurabili a condizioni speciali.*

NUCLEO FAMILIARE
I familiari (incluso il convivente di fatto) del *Contraente/Assicurato* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PORTAVALORI
Persona fisica incaricata del trasporto di *denaro e valori* (*Assicurato*, suoi familiari coadiuvanti o *prestatori di lavoro*).

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI GENERALI

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*

1.1 ISPEZIONE DEI *BENI ASSICURATI*

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i *beni assicurati* e **il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 MODIFICHE DELL'*ASSICURAZIONE*

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 PROROGA DELL'*ASSICURAZIONE*

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 2 anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo se diversamente indicato nel *modulo di polizza*.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad 1 anno, alla scadenza del termine l'*assicurazione* si intenderà cessata senza necessità di formalità alcuna.

1.5 RECESSO IN CASO DI *SINISTRO*

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua o il *Contraente* – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206/2005) - possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni.

Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la *polizza* risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolatario.

1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.8 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

Fermo quanto stabilito dal II comma dell'articolo 1901 del Codice Civile, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Fermo quanto stabilito dal II comma dell'articolo 1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di *premio* successive alla prima.

1.9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.10 INDICIZZAZIONE

(opera se nella casella "indicizzazione" del *modulo di polizza* è riportata l'indicazione "SI")
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.
Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.
A ogni scadenza annuale del *premio* il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

1.11 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* possegga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento:

A) Reale Mutua restituisce al debitore/assicurato la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
B) in alternativa al punto A precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

SEZIONE *INCENDIO*

La Sezione *Incendio* è operante - se richiamata - relativamente alle *ubicazioni* indicate nel *modulo di polizza*. Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2.4 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

2.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:

1 *incendio*;
2 azione meccanica del fulmine;
3 *esplosione* e *scoppio* purché non causati da ordigni esplosivi;
4 *implosione*;
5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti o corpi celesti;
6 onda sonica determinata da aeromobili;
7 urto di *veicoli* in transito sulla pubblica via o ad essa equiparata, oppure di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Gli eventi sopra previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei *prestatori di lavoro*, delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché - qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica - dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B Reale Mutua indennizza altresì i danni materiali conseguenti agli eventi di cui punto 2.1 A) che precede causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:

- sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i *beni assicurati* oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da essi.

C Reale Mutua rimborsa a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione e **nei limiti delle *somme assicurate*** le spese documentate per:

1 demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*, **sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.6 "*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*" e fermo quanto disposto dal punto 5.10 "Limite massimo dell'*indennizzo*". Si intende escluso quanto previsto dalla Condizione Facoltativa P "Rimborso spese di ricerca guasti";**
2 rimuovere, ricollocare ed eventualmente depositare presso terzi le *macchine, macchinari ed attrezzature agricoli*, il *contenuto*, le *scorte*, *prodotti e merci* ed il *bestiame* assicurati, illesi/e e/o parzialmente danneggiati/e **sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.6 "*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*"**;
3 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

D Reale Mutua rimborsa a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione ed anche in eccedenza alle *somme assicurate* le spese documentate per:

1 gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che il *Contraente* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il *sinistro* interessi le garanzie previste da più Sezioni di cui alla presente *polizza*, si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta;**

2 rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato* se assicurato;

3 riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* per ordine dell'Autorità o quelli non inconsideratamente arrecati dal *Contraente/Assicurato,* dai *prestatori di lavoro* o da terzi, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.

E **Limitatamente al settore "Rischi agricoli"** *scorte, prodotti e merci – macchine, macchinari ed attrezzature agricole e beni assicurabili a condizioni speciali* si intendono garantiti presso un'*ubicazione* diversa da quella indicata nel *modulo di polizza* e presso terzi **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino**, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre.

Per le garanzie di cui sopra operano, se previsti, *franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 2.6.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'*ASSICURAZIONE*

2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI *FABBRICATI*

Salvo diversa precisazione che deve esplicitamente risultare in *polizza,* i *fabbricati* oggetto di garanzia e/o i *fabbricati* contenenti i *beni assicurati* devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:

- ***strutture portanti verticali e coperture* in materiali incombustibili;**
- ***solai ed armatura del tetto* comunque costruiti;**
- ***pareti esterne* in materiali incombustibili con una tolleranza di materiali combustibili non superiore al 30% della superficie delle medesime.**

Non influiscono nella valutazione delle caratteristiche costruttive le coibentazioni, i rivestimenti, le impermeabilizzazioni.

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato*, le caratteristiche costruttive precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *fabbricato* di cui la porzione assicurata ne sia parte.

Le caratteristiche costruttive dei *fabbricati* come sopra specificato influiscono sulla valutazione del rischio; le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto ai punti 1.2 "Diminuzione o aggravamento del rischio" e 1.9 "Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio".

2.3 VALORE DEI *BENI ASSICURATI*

L'*assicurazione* opera, salvo ove diversamente disposto, nella forma a *valore intero* ed è prestata:

1 per il *fabbricato*: al *valore a nuovo* compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977);

2 per il *contenuto,* le *apparecchiature elettroniche,* le *macchine, macchinari ed attrezzature agricole* ed i *beni assicurabili a condizioni speciali:* al *valore a nuovo*.

Fanno eccezione:

a) *denaro e valori*, per i quali l' *assicurazione* è prestata al *valore nominale*;

b) *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi,* mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo, per i quali l'*assicurazione* è prestata al *valore commerciale*.

Relativamente ai rischi di cui ai settori "Agricolo" e "Altri rischi civili" l'*assicurazione* in base al *valore a nuovo* riguarda solo *fabbricati e contenuto* in stato di attività;

3 per il *bestiame, il foraggio e le scorte e prodotti e merci*: al *valore commerciale*;

4 per *le lastre* al *valore a nuovo*.

2.4 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

2 causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

3 causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica;

4 causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti;

5 di smarrimento o di *furto* dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;

6 di *scoppio o implosione* alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

7 causati al *bestiame* assicurato da traumi, lesioni e le conseguenti ripercussioni negative;
8 ai cavalli che partecipano o abbiano partecipato a corse sia professionistiche sia dilettantistiche dentro e fuori dagli ippodromi;
9 alle granaglie sullo stelo;
10 ai prodotti radicati e ai frutti pendenti;
11 ai beni oggetto di locazione finanziaria assicurati con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia;
12 verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, di *terrorismo* o di sabotaggio organizzato, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
13 subiti da *scorte, prodotti e merci* anche alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
14 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti all'azione meccanica del fulmine ed altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
15 indiretti ovvero qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*;
16 causati al *bestiame* assicurato da:
a. folgorazione dovuta all'azione del fulmine od in seguito a guasti di attrezzature ed impianti elettrici od elettronici;
b. asfissia e/o intossicazione;
17 di *fermentazione anormale* del *foraggio*.

2.5 CONDIZIONE PARTICOLARE PARTITE FLOTTANTI

(Operante esclusivamente se richiamata nel *modulo di polizza)*

Reale Mutua assicura, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto nel *modulo di polizza*, in aumento alle relative partite assicurate in forma fissa ed indicate nel *modulo di polizza* (*Bestiame* flottante, *Foraggio* flottante, *Scorte prodotti e merci* flottanti).
Per ciascuna *annualità assicurativa* e per ciascuna partita flottante assicurata, il *Contraente* provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del *premio* corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno flottante.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1 le denunce dovranno essere trasmesse a Reale Mutua mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata data posteriore;
2 la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di *annualità assicurativa*;
3 la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita flottante indicata nel *modulo di polizza;*
4 il *premio* sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna *annualità assicurativa* addizionando, partita per partita, le *somme assicurate* per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo;
5 la differenza tra il *premio* così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori e di imposte, costituirà il *premio* di regolazione dovuto dal *Contraente*.
Tale *premio* dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando Reale Mutua ha presentato al *Contraente* il relativo conto di regolazione. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'*assicurazione*, limitatamente alla presente Condizione Particolare, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno flottante corrispondente all'acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del *premio* di regolazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni assicurati* - se richiamate - relativamente alle *ubicazioni* indicate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2. 4"Delimitazioni".
Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 2.6 o sul *modulo di polizza*).

A *BENI ASSICURATI* A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione o rifacimento di *beni assicurabili a condizioni speciali*, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**
La garanzia opera sia per i rischi assicurati previsti al punto 2.1 "Rischio assicurato" sia per le Condizioni Facoltative operanti. **Il rimborso sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.**
La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

B INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL *SINISTRO*

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 C) 1) "Rischio assicurato", Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione. **Il rimborso non compete per le Condizioni Facoltative E "Fenomeno elettrico" e N "Spargimenti di acqua".**
La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

C RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.
L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il limite indicato al punto 2.6 "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*".**
Reale Mutua non risarcisce i danni:

a) a beni che il *Contraente/Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i *veicoli* dei *prestatori di lavoro* del *Contraente/Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente od affine se con lui conviventi;**
- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* sia una persona giuridica;**
- **le Società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.
L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* .

D RISCHIO LOCATIVO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità del *Contraente/Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce i danni materiali direttamente cagionati da *incendio* o da altro evento assicurato dalla Sezione *Incendio* ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 5.17 "*Assicurazione* parziale e deroga alla *regola proporzionale*".
La presente Condizione Facoltativa opera qualora non sia assicurato il *fabbricato*.

E FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 2.4 14) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da fenomeno elettrico per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ai seguenti *beni assicurati*:

1. agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del *fabbricato* stesso, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione;
2. alle *apparecchiature elettroniche;*
3. agli apparecchi elettrodomestici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni domestici, impianti di climatizzazione portatili (stufe, condizionatori e simili), altri apparecchi elettrici diversi da quanto previsto per le *apparecchiature elettroniche;*
4. alle *macchine, macchinari e attrezzature agricole*, relativamente ai rischi appartenenti al settore "Rischi Agricoli";
5. ai motori per l'approvvigionamento idrico (elettropompe e macchinari similari in quanto a tipologia e funzionalità).

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

a) **causati ai tubi elettronici od alle lampade ad incandescenza;**
b) **causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
c) **dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione.**

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

F INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato*, un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* computato a termini contrattuali relativamente ai singoli *beni assicurati* per i quali la garanzia è specificatamente accordata.
La presente Condizione Facoltativa opera sui beni se assicurati: *fabbricati* (con/senza deposito di *foraggio*), *contenuto*, *bestiame* (assicurato in forma fissa e/o flottante), *foraggio* (assicurato in forma fissa e/o flottante), *scorte prodotti e merci* (assicurate in forma fissa e/o flottante), *macchine, macchinari ed attrezzature agricole*, altre partite *fabbricato*, altre partite *contenuto* e sulle Condizioni Facoltative richiamate nel *modulo di polizza* **escluse le seguenti: B "Integrazione spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*", C "Ricorso terzi", E "Fenomeno elettrico", N "Spargimenti di acqua", P "Rimborso spese ricerca guasti", O "Gelo", V "Perdita Pigioni" e W "Maggiori Costi".**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

G EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga del punto 2.4 12) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato*:

1 i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *implosione*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di sabotaggio;

2 gli altri danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

a) di inondazione o frana;

b) di *furto*, *rapina*, *estorsione*, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni assicurati* per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

d) di scritte od imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dei *fabbricati* assicurati;

e) di *terrorismo*;

f) da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche.

Relativamente ai rischi appartenenti al Settore Rischi Agricoli, sono inoltre esclusi dall'*assicurazione* i danni:

g) causati al *foraggio* ed alle *scorte, prodotti e merci* da avvelenamento;

h) causati al *bestiame* da avvelenamento ed intossicazioni alimentari;

i) subiti da *scorte, prodotti e merci* anche alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

l) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

La presente Condizione Facoltativa fermo quanto sopra esposto, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni assicurati*, **con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni di *incendio*, *esplosione* e *scoppio*, *implosione* caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;**
- **qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;**
- **il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.**

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa U "Rottura *lastre*", la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta.

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di *furto*, *rapina* od *estorsione* consumati o tentati, qualora fosse operante la sezione *Furto*, la presente Condizione facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti in essa previsti.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio,* al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

H *TERRORISMO*

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa G "Eventi socio-politici" ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato*:

a) i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *implosione*, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di *terrorismo* compiuto da terzi;

b) gli altri danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* ,anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di *terrorismo* compiuto da terzi.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- **sostanze chimiche e biologiche;**
- **virus informatici di qualsiasi tipo.**

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;**
- **qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;**
- **il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.**

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio,* al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.

I VENTO E GRANDINE

Reale Mutua, indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da:

1 grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;

2 bagnamento verificatosi all'interno di *fabbricati*, purché avvenuto contestualmente all'evento ed a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Qualora sia assicurato solo il *fabbricato,* Reale Mutua indennizza le sole parti del *fabbricato* danneggiato.

Reale Mutua non indennizza i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra, causati da:

a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo, sovraccarico di neve;
e) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
f) cedimento, smottamento o franamento del terreno;

subiti da:

g) alberi, cespugli, granaglie sullo stelo, coltivazioni arboree, floreali ed agricole in genere;
h) *fabbricati* destinati ad alpeggio;
i) *beni assicurati* mobili all'aperto - incluso il *bestiame* - ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione;
l) recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, reti e teloni in genere ed antenne e consimili installazioni esterne;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

m) *fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*);
n) capannoni pressostatici, tendo/tensostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
o) vetrate e lucernari in genere, serramenti e insegne a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
p) lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Sono tuttavia compresi i danni provocati dalla grandine alle coperture costruite in materiali diversi da quelli di cui al punto p).

L VENTO E GRANDINE SU FRAGILI

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa I "Vento e grandine" ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle seguenti parti del *fabbricato* assicurato anche se facenti parte di *fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati:
a) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
b) manufatti di materia plastica, lastre in fibro/cemento o cemento-amianto per effetto di grandine.
Ai soli fini della presente Condizione Facoltativa e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, si precisa che la clausola *valore a nuovo* si intende non applicabile.
Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa U "Rottura *lastre*", la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione Facoltativa.
La Condizione Facoltativa opera sul *fabbricato* se assicurato.

M ACQUA PIOVANA

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa I "Vento e grandine" ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da:
1 acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico di gronde e pluviali;
2 acqua piovana penetrata nel *fabbricato* per intasamento di gronde e pluviali dovuto **esclusivamente a neve e/o grandine.**
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) causati ai *beni assicurati* a seguito di gelo e di infiltrazioni di acqua dal terreno;
b) causati ai *beni assicurati* dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
c) causati ai *beni assicurati* da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
d) a *scorte, prodotti e merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal livello del pavimento;
e) ai *beni assicurati* mobili posti all'aperto;
f) a *scorte, prodotti e merci* poste nei locali interrati e seminterrati;
g) al *foraggio*, al *bestiame* ed alle *macchine, macchinari e attrezzature agricole*.

N SPARGIMENTI DI ACQUA

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da spargimento di acqua e/o fluidi in genere conseguente a rottura accidentale degli impianti al servizio del *fabbricato* assicurato o contenente i *beni assicurati*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni causati da:
1 **umidità e stillicidio;**
2 **rigurgito o trabocco di fognature;**
3 **rotture causate da gelo;**
4 **rotture di tubazioni e condutture interrate;**
5 **rotture di impianti automatici di estinzione;**
6 **bagnamento a *scorte, prodotti e merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.**

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni subiti da :
7 ***foraggio* e *bestiame*;**
8 ***scorte prodotti e merci* poste in locali interrati o seminterrati.**

Reale Mutua non rimborsa le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di *fabbricato,* anche se assicurato, ed impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e/o fluidi in genere.

O GELO

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa N "Spargimenti di acqua" ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da gelo conseguenti a rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, tecnici e relative tubazioni e/o condutture.

Reale Mutua non risponde dei danni:
a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e/o condutture interrate e/o installate all'esterno del *fabbricato*;
b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;
c) da stillicidio e umidità;
d) subiti dai *beni assicurati* posti all'aperto;
e) al *foraggio* ed al *bestiame.*

La Condizione Facoltativa opera sui beni, se assicurati: *fabbricato*, *contenuto*, *macchine, macchinari e attrezzature agricole, beni assicurati a condizioni speciali,* altre partite *fabbricato* e altre partite *contenuto.*

P RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa N "Spargimenti di acqua" ed a parziale deroga della medesima.

In caso di danno indennizzabile a termini della Condizione Facoltativa N "Spargimenti di acqua", Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato :*
a) le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua e/o fluidi in genere;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato* assicurato.

Q DISPERSIONE LIQUIDI

(Operante per Settore Rischi Agricoli)

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni di dispersione del vino, olio, latte e simili liquidi inerenti l'*attività* - se assicurati alla partita *scorte, prodotti e merci* - contenuti in serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Reale Mutua non indennizza:
a) i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
c) i danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido;
d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

R *SCORTE, PRODOTTI E MERCI* ANCHE ALIMENTARI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga del punto 2.4 13) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati alle *scorte, prodotti, merci* anche alimentari in refrigerazione assicurati da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;
conseguenti a:
c) *incendio*, azione meccanica del fulmine, *esplosione*, *scoppio*, *implosione,* caduta di aeromobili, onda sonica;
d) eventi garantiti dalla Condizione Facoltativa E "Fenomeno Elettrico" se operante;
e) l'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di fluidi refrigeranti e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
La Condizione Facoltativa si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (*prestatori di lavoro* o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio, **a condizione che siano operanti le condizioni facoltative G "Eventi sociopolitici" ed H "*Terrorismo*".**

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
La presente Condizione Facoltativa è prestata *a primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

S FOLGORAZIONE E ASFISSIA DEL *BESTIAME*

(Operante per Settore Rischi Agricoli)
A parziale deroga del punto 2.4 16) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati al *bestiame* se assicurato da:
1 folgorazione dovuta all'azione meccanica del fulmine od in seguito a guasti di attrezzature ed impianti elettrici o elettronici;
2 asfissia e/o intossicazione purché causata da *sinistro* indennizzabile in base alle garanzie prestate al punto 2.1 A "Rischio assicurato".

L'asfissia e/o intossicazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che, per ogni capannone adibito ad allevamento, siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:
a) impianto elettrico ed impiantistica in generale a norma CEI;
b) apparecchio autonomo ed autoalimentato per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell'aria nonché le irregolarità o le interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica.
La segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi ed autoalimentati, per l'avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio nell'azienda;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

c) gruppo elettrogeno autonomo ad avviamento automatico e autoalimentato, atto a sopperire alle eventuali carenze e/o interruzioni nella distribuzione di energia elettrica . Il generatore deve essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di 4 ore consecutive;
d) l'impianto d'allarme e/o i gruppi elettrogeni devono essere certificati e subordinati a contratto di manutenzione annuale (o semestrale) con apposita ditta; inoltre deve essere obbligatoria e documentata la sostituzione delle batterie di auto alimentazione delle centraline e delle sirene ogni 3 anni.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione delle condizioni di cui ai precedenti punti, il *Contraente* o l'*Assicurato* si obbliga a darne avviso a Reale Mutua ed in caso di variazioni peggiorative del rischio a pagare l'eventuale aumento di *premio*.
Se il *sinistro* si verifica prima che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile .

T *FERMENTAZIONE ANORMALE* DEL *FORAGGIO*

(Operante per Settore Rischi Agricoli)
A parziale deroga del punto 2.4 17) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati al *foraggio* se assicurato a seguito di *fermentazione anormale*.
Reale Mutua non indennizza i danni causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della *fermentazione anormale*.

U ROTTURA *LASTRE*

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per la sostituzione delle *lastre* assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, dovute a rottura per qualunque causa.
Si intendono compresi i costi di trasporto ed installazione.
Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Ferme le delimitazioni di cui al punto 2.4 1) usque 6) "Delimitazioni", Reale Mutua non rimborsa le rotture:
a) derivanti da: crollo di *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *lastre* o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o dei *fissi ed infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) causate o agevolate con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
c) di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente *polizza* non fossero integre ed esenti da difetti;
d) alle *lastre* oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *polizza*.
La presente Condizione Facoltativa è prestata *a primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

V PERDITA PIGIONI

A parziale deroga del punto 2.4 15) "Delimitazioni" in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia colpito il *fabbricato* – se assicurato - tale da rendere lo stesso totalmente o parzialmente inagibile, Reale Mutua pagherà quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità

per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.
Si intendono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa anche i locali occupati ed in uso all'*Assicurato* (proprietario).
La presente Condizione Facoltativa non è operante in presenza di polizza collegata "Danni da interruzione di esercizio".
La presente Condizione Facoltativa è prestata *a primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

W MAGGIORI COSTI

A parziale deroga del punto 2.4. 15) "Delimitazioni", in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale dell'*attività*, Reale Mutua rimborsa le spese necessarie per il proseguimento della stessa, sempreché tali spese siano debitamente documentate, sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività* compresi i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio: disastri naturali, scioperi, stati di guerra che impediscano o rallentino le forniture.**

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei *beni assicurati,* danneggiati o distrutti, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del *sinistro*.
Non sono rimborsabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza.*

Z SOVRACCARICO NEVE

La presente garanzia opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa I "Vento e grandine" ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da crollo totale o parziale del *fabbricato*, anche se aperto da uno o più lati, provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai *beni assicurati*.
Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del *fabbricato* che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.
La garanzia è operante nel caso in cui il *fabbricato* assicurato risulti conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.
Relativamente al Settore Rischi Agricoli e limitatamente ai *fabbricati* assicurati, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Condizione Facoltativa gli stessi saranno indennizzati al *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua non indennizza i danni causati:

1. **da valanghe e slavine;**
2. **da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

3 da scivolamento della neve;
4 ai *fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), ai *fabbricati* in rovina od in stato di abbandono ed al loro *contenuto*;
5 ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro *contenuto*;
6 alle tettoie autoportanti e simili ed al loro *contenuto*;
7 a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, impianti fotovoltaici, solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
8 ai *beni assicurati* posti sotto *tetto* a *fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.

J TERREMOTO

A parziale deroga del punto 2.4. 4) "Delimitazioni ", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di *incendio*, *esplosione*, *scoppio* - ai *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza,* per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Reale Mutua non indennizza i danni:

a) causati da *esplosione*, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui *beni assicurati*;
d) di *furto*, smarrimento, *rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

Agli effetti della presente Condizione Facoltativa sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di *premio,* al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.

K INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

A parziale deroga del punto 2.4 4) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di *incendio*, *esplosione* e *scoppio* - ai *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza*, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Reale Mutua non indennizza i danni:

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sui *beni assicurati*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a beni mobili all'aperto;
e) alle *scorte, prodotti e merci* ed al *foraggio* la cui base è posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento;
f) ai *beni assicurati* posti nei locali interrati e/o seminterrati;
g) di *furto*, smarrimento, *rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di *premio,* al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

2.6 *FRANCHIGIE, SCOPERTI* E *LIMITI DI INDENNIZZO*

Relativamente ad ogni singola *ubicazione* in caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

In caso di coesistenza di *scoperto* e *franchigia* quest'ultima verrà considerata quale minimo dello *scoperto*.

L'*assicurazione* è prestata, fermo il disposto del punto 5.17 "*Assicurazione* parziale e deroga alla *regola proporzionale*", con i seguenti *limiti di indennizzo*:

1. **per *denaro e valori*: € 2.600 nell'ambito della *somma assicurata* per il *contenuto*;**
2. **per *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi,* mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo: € 15.500 nell'ambito della *somma assicurata* per il *contenuto*;**
3. **per *bestiame*: € 16.000 per singolo animale.**

	RISCHIO ASSICURATO punto 2.1	*FRANCHIGIA* €	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
A	Limitatamente ai soli rischi di cui al settore "Altri rischi civili": Danni causati, derivanti o connessi a lavori di manutenzione straordinaria	– – –	10%	– – –
C 1	Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare i residui del *sinistro*	– – –	– – –	10% dell'*indennizzo* per *sinistro* con il limite di € 20.000
C 2	Rimuovere, depositare e ricollocare i beni	– – –	– – –	10% dell'*indennizzo* per *sinistro* con il limite di € 5.000
D 1	Onorari periti, consulenti e professionisti	– – –	– – –	5% dell'*indennizzo* per *sinistro* con il limite di € 5.000
D 2	Rimpiazzo combustibile	– – –	– – –	€ 5.000 per *sinistro*
E	*Scorte, prodotti e merci. Macchine, macchinari e attrezzature agricole, beni assicurabili a condizioni speciali presso terzi*	– – –	– – –	10% delle rispettive *somme assicurate* con il massimo di € 50.000 per *ubicazione*
	Foraggio Per i soli rischi ubicati nelle province di: Agrigento, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, Latina, Lecce, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Olbia-Tempio, Ogliastra, Oristano, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo	– – –	20%	– – –

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato.*

	CONDIZIONI FACOLTATIVE	*FRANCHIGIA €*	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
C	**RICORSO TERZI**	– – –	– – –	***Modulo di polizza***
	Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	– – –	– – –	**Sottolimite del 10% della *somma assicurata***
E	**FENOMENO ELETTRICO**	250	10%	***Somma assicurata* per *annualità assicurativa***
G	**EVENTI SOCIO POLITICI**	500	10%	-----
H	***TERRORISMO***	500	10%	**50% delle *somme assicurate* relative ai singoli *beni assicurati* con il massimo di € 10.000.000 per *annualità assicurativa***
I	**VENTO E GRANDINE**	500	10%	-----
L	**VENTO E GRANDINE SU FRAGILI**			
	Classe territoriale I: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia	1.000	5%	**10% della *somma assicurata* per i *fabbricati* con il massimo di € 50.000 per *sinistro* ed *annualità assicurativa***
	Classe territoriale II: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria	1.500	10%	**10% della *somma assicurata* per i *fabbricati* con il massimo di € 50.000 per *sinistro* ed *annualità assicurativa***
	Classe territoriale III: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto	2.000	15%	**10% della *somma assicurata* per i *fabbricati* con il massimo di € 50.000 per *sinistro* ed *annualità assicurativa***
M	**ACQUA PIOVANA**	500	10%	***Somma assicurata* per *annualità assicurativa***
N	**SPARGIMENTI DI ACQUA**	250	10%	**€ 50.000 per *sinistro* ed *annualità assicurativa***
O	**GELO**	250	10%	***Modulo di polizza***
P	**RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI**	250	– – –	**€ 3.000 per *sinistro* € 7.000 per *annualità assicurativa***
Q	**DISPERSIONE LIQUIDI**	500	10%	***Modulo di polizza***
R	***SCORTE, PRODOTTI E MERCI* ANCHE ALIMENTARI IN REFRIGERAZIONE**	1.000	10%	***Somma assicurata* per *annualità assicurativa***
S	**FOLGORAZIONE ED ASFISSIA DEL *BESTIAME***	500	10%	***Somma assicurata* per il *bestiame***

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

	CONDIZIONI FACOLTATIVE	*FRANCHIGIA* €	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
T	***FERMENTAZIONE ANORMALE* DEL *FORAGGIO***	– – –	20%	***Somma assicurata* per il *foraggio***
U	**ROTTURA *LASTRE***	100	– – –	***Modulo di polizza* con il limite di € 1.000 per singola *lastra* danneggiata**
V	**PERDITA PIGIONI**	250	– – –	***Modulo di polizza***
W	**MAGGIORI COSTI**	500	– – –	***Somma assicurata* per *annualità assicurativa***
Z	**SOVRACCARICO NEVE**	1.000	10%	**30% delle *somme assicurate* relative ai singoli *beni assicurati* con il massimo di € 2.500.000 per *sinistro* ed *annualità assicurativa***
	Relativamente ai soli *fabbricati* vuoti ed inoccupati	2.000	20%	**30% delle *somme assicurate* realative ai singoli *beni assicurati* con il massimo di € 1.000.000 per *sinistro* ed *annualità assicurativa***
J	**TERREMOTO**	***Modulo di polizza***	***Modulo di polizza***	***Modulo di polizza***
K	**INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**	***Modulo di polizza***	***Modulo di polizza***	***Modulo di polizza***

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

SEZIONE *FURTO*

La Sezione *Furto* è operante - se richiamata - relativamente alle *ubicazioni* indicate nel *modulo di polizza*. Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.6 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

3.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati,* anche se di proprietà di terzi, da:

1 *furto*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *beni assicurati:*

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo rimanendovi clandestinamente purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a mezzi di chiusura operanti.

Se per i *beni assicurati* sono previsti in *polizza* dei *mezzi di custodia*, Reale Mutua indennizza il danno soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1) a);

2 *rapina* ed *estorsione* **sempreché avvenuta nei locali indicati nel *modulo di polizza***.
La garanzia è operante anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi all'interno dei locali contenenti i *beni assicurati* .
Limitatamente a *macchine, macchinari ed attrezzature agricole, scorte prodotti e merci, bestiame*, Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni derivati dalla *rapina* anche quando avvenuta durante il trasferimento dalla loro naturale collocazione nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* ai fondi/poderi dalla stessa staccati e viceversa;

3 atti vandalici commessi dai ladri sui *beni assicurati* in occasione di *furto, rapina* od *estorsione* consumati o tentati.

Relativamente ai punti 1) e 2) e limitatamente all'*assicurazione* di *raccolte e collezioni* asportate parzialmente Reale Mutua indennizza il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

4 Relativamente al *furto* in abitazioni commesso od agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e/o dai collaboratori familiari in genere: a parziale deroga del punto 3.6 d) 1) e 2) "Delimitazioni", la garanzia è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'Autorità di Polizia od ai Carabinieri come previsto al punto 5.2 3) "Obblighi in caso di *sinistro*".

Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, rimborsa:

5 le spese sostenute per guasti provocati dai ladri a *fissi ed infissi* a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i *beni assicurati* compresi i danni alle parti di muro a contatto con i *fissi ed infissi* e compreso il *furto* dei medesimi, commessi in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*.
La garanzia non opera per i *fabbricati* in rovina, in evidente stato di abbandono, in corso di costruzione e/o ristrutturazione.

B Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle *somme assicurate*, le seguenti spese ragionevolmente sostenute e documentate:

1 spese per installazione o potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

impianti automatici di allarme antifurto al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi di chiusura esistenti, violati in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati. **È condizione essenziale che tali spese siano documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* medesimo sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per *sinistro***;

2 spese per onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.
Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

Per le presenti garanzie operano, se previsti, *franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 3.11.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'*ASSICURAZIONE*

3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI

Reale Mutua assicura i danni di furto **a condizione che i *beni assicurati* siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura:**

a) caratteristiche costruttive: *pareti* perimetrali e *copertura* in laterizio, calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo;*

b) mezzi di protezione e chiusura: tutte le aperture verso l'esterno dei *fabbricati* contenenti i *beni assicurati*, situate in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo,
- superfici acquee,
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),

difese, per tutta la loro estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno,
- persiane,
- materia plastica rigida,
- *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo,*
- metallo o lega metallica.

I suddetti mezzi di protezione e chiusura dovranno risultare chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni – questi ultimi - manovrabili esclusivamente dall'interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l'estensione dell'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

3.3 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI

Qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto indicato al punto 3.2 b) "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", in caso di *sinistro* si conviene che:

a) se la difformità riguarda aperture:

1 diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati*, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;

2 usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, **si applica uno *scoperto* come indicato al punto 3.11 "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*";**

b) relativamente all'*assicurazione furto* in *dimora saltuaria* si applica uno ***scoperto* come indicato al punto 3.11 "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*".**
Durante il periodo di abitazione da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* si applica la normativa di cui al precedente punto a).

Limitatamente all'*assicurazione* del *furto* in abitazioni, qualora i mezzi di protezione e chiusura siano esistenti e non siano resi operanti:

c) si applica uno *scoperto* come indicato al punto 3.11 "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*" sull'*indennizzo* computabile a termini di *polizza* se, al momento del *sinistro*, erano presenti nei locali il *Contraente*, un componente del suo *nucleo familiare*, collaboratori e/o *prestatori di lavoro* od incaricati della sorveglianza/custodia;

d) non si riconosce alcun *indennizzo* in qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al punto c) che precede.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Sono in ogni caso esclusi i *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

3.4 DIFFORMITÀ DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

Qualora le caratteristiche costruttive dei locali contenenti i *beni assicurati* risultino difformi da quanto indicato al punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali" **in caso di *sinistro* verrà applicato uno *scoperto* come indicato al punto 3.11 "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*" sull'*indennizzo* computabile a termini di *polizza*.**

3.5 VALORE DEI *BENI ASSICURATI*

L'*assicurazione* è prestata:

- per *mobilio ed arredamento, contenuto, beni assicurabili a condizioni speciali, fissi ed infissi* al *valore a nuovo*.
  Fanno eccezione:
  - *gioielli e preziosi, quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni,* oggetti di antiquariato, pellicce, oggetti e servizi di argenteria per i quali l'*assicurazione* è prestata al *valore commerciale;*
  - *denaro e valori* per i quali l'*assicurazione* è prestata al *valore nominale*;
- per le *macchine, macchinari ed attrezzature agricole* al *valore allo stato d'uso*;
- per il *bestiame*, le *scorte, prodotti e merci,* il *foraggio*, le granaglie al *valore commerciale*.

3.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di *terrorismo* o sabotaggio;

b) verificatisi in conseguenza di *incendi, esplosioni* anche nucleari, *scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;

c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica;

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
   1 da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali contenenti i *beni assicurati* o locali con questi comunicanti;
   2 da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
   3 da incaricati della sorveglianza dei *beni assicurati* o dei locali che li contengono;
   4 da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) causati ai *beni assicurati* da *incendi*, *esplosioni* o *scoppi* provocati dall'autore del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione;

f) di ammanchi di qualsiasi genere;

g) ai beni oggetto di locazione finanziaria assicurati con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia;

h) indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

3.7 SOSPENSIONE DELL'*ASSICURAZIONE* PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Limitatamente all'*assicurazione furto* in abitazioni, se i locali contenenti i *beni assicurati* rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, l'*assicurazione* è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
Per *gioielli e preziosi, denaro e valori*, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Nel caso di *assicurazione furto* in *dimora saltuaria*, la garanzia relativa a *gioielli* e *preziosi, raccolte e collezioni, denaro e valori*, è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali assicurati da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.

3.8 *FURTO* E *RAPINA* CON UTILIZZO DI *VEICOLI* RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL *CONTRAENTE* OD ALL'*ASSICURATO*

(non operante per Settore Rischio Civile)
Qualora il *furto* o la *rapina* sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei *beni assicurati*, *veicoli,* anche non iscritti al P.R.A., che si trovano nei locali indicati nel *modulo di polizza* e/o nell'area in uso al *Contraente* od all'*Assicurato* **(purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale), verrà applicato uno *scoperto* come indicato al punto 3.11 "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*" che rimarrà a carico dell'*Assicurato*.**

3.9 VETRINE ED ESPOSIZIONI

(non operante per Settore Rischio Civile)
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati da *furto* ai *beni assicurati* riposti in vetrine ed esposizioni tra le ore 08.00 e le ore 24.00 e non oltre, per i *furti* commessi:

a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine – purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangano protette da solo vetro fisso;
b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
c) con rotture dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza dei *prestatori di lavoro.*

3.10 *AZIENDE AGRICOLE STABILMENTE ABITATE* OD *AZIENDE AGRICOLE NON STABILMENTE ABITATE*

(operante per Settore Rischi Agricoli)
Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di *sinistro* si conviene che:

a) se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, la presenza dell'*Assicurato*, del suo *nucleo familiare* o di *prestatori di lavoro*, nell'*ambito dei fabbricati* dell'*azienda agricola* verrà applicato uno *scoperto* come indicato al punto 3.11 "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*" che rimarrà a carico dell'*Assicurato;*
b) se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, l'assenza dell'*Assicurato*, del suo *nucleo familiare* o di *prestatori di lavoro*, nell'*ambito dei fabbricati* dell'*azienda agricola* Reale Mutua non riconoscerà alcun *indennizzo*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni assicurati* - se richiamate - relativamente alle *ubicazioni* indicate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.6 "Delimitazioni".
Per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 3.11 o sul *modulo di polizza).*

A ARCHIVI E DOCUMENTI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e/o delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di *beni assicurabili a condizioni speciali*, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**
La garanzia opera per i rischi previsti al punto 3.1 "Rischio assicurato".
L'*indennizzo* computabile a termini di *polizza* sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i *beni assicurati* distrutti o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.
La presente Condizione Facoltativa è operante sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

B *SCIPPO* O *RAPINA* COMMESSI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente subiti dall'*Assicurato* e dei componenti del suo *nucleo familiare*, con lui residenti in conseguenza di *rapina o scippo.*
La garanzia opera entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La *garanzia* non opera per:

a) **le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi dell'evento dannoso, le stesse siano in compagnia di altre persone, facenti parte del *nucleo familiare* dell'*Assicurato*, di età superiore a 14 anni;**
b) ***gioielli e preziosi*, *denaro e valori* che attengano ad *attività* professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di terzi.**

La presente Condizione Facoltativa è operante sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

C *SCIPPO* O *RAPINA* DEI *CLIENTI* DELL'*ALBERGO*

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente subiti dai *clienti* dell' *albergo* in conseguenza di *rapina* o *scippo* degli effetti personali, compresi *gioielli e preziosi, denaro e valori* dagli stessi portati indosso sia all'interno dell'*albergo* sia fuori dallo stesso, durante il periodo di soggiorno.
La garanzia si intende estesa ai danni da *furto* purché conseguenti ad *infortunio* o improvviso malore del *cliente*.
In caso di *sinistro* indennizzabile verrà altresì riconosciuto - entro il relativo *limite di indennizzo* per singolo *cliente* riportato nel *modulo di polizza* - anche il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento o duplicazione di documenti personali sottratti o danneggiati, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: passaporto, carta d'identità, patente automobilistica.
Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* e *rapina* di *veicoli* o parte degli stessi, nonché del bagaglio e di qualsiasi oggetto che si trovi a bordo dei medesimi.
La presente Condizione Facoltativa è operante per singolo *cliente* sino alla concorrenza del relativo *limite di indennizzo* indicato nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

D TRASPORTO DI VALORI

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati da *furto*, *rapina* ed *estorsione* di *denaro e valori*, - attinenti l'*attività* - commessi durante il trasporto.
La garanzia opera per :

1 il *furto* avvenuto in seguito ad *infortunio* od improvviso malore del *portavalori*;
2 il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano *denaro e valori*;
3 il *furto* avvenuto strappando di mano o di dosso al *portavalori denaro e valori*.

L'*assicurazione* non opera:

a) per i *portavalori* che abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di trasporto di *denaro e valori* e/o siano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni;
b) per il trasporto dei *denaro* e *valori* superiori a € 52.000 effettuato da un solo *portavalori*.

L'*assicurazione* è estesa al temporaneo deposito di *denaro e valori* purché in *cassaforte* nell'abitazione del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare, oppure anche fuori *cassaforte* quando nell'abitazione sia presente il *portavalori* o persona di sua fiducia.
Reale Mutua rimborsa altresì nei limiti della relativa *somma assicurata* le seguenti spese ragionevolmente sostenute e documentate:

- spese sanitarie conseguenti ad *infortunio* subito dal *portavalori* a seguito degli eventi previsti ai punti 1) , 2) e 3) della presente Condizione Facoltativa, con i *limiti di indennizzo* previsti al punto 3.11 "*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*";
- spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al *portavalori* a seguito degli eventi previsti ai punti 1) , 2) e 3) della presente Condizione Facoltativa, con i *limiti di indennizzo* previsti al punto 3.11 *"Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".*

La presente Condizione Facoltativa è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

E ESTENSIONE *FURTO BESTIAME* ALL'APERTO

A parziale deroga di quanto riportato al punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", il *bestiame* si intende assicurato, anche quando ricoverato all'aperto nei recinti nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola.*

F ESTENSIONE *FURTO MACCHINE AGRICOLE* ALL'APERTO

A parziale deroga di quanto riportato al punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", le *macchine agricole* e le eventuali attrezzature installate e/o installabili sulle medesime (frese, vomeri e simili) si intendono assicurate anche all'aperto purché nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola*.
Le *macchine agricole* e le attrezzature installate e/o installabili sulle medesime sono altresì assicurate nell'ambito dei fondi dell'*azienda agricola* (anche se in uso), sulle strade di collegamento e sui fondi di terzi a condizione che la proprietà di dette *macchine agricole* ed attrezzature sia dimostrabile.

G *VEICOLI* DELL'*ALBERGO*

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *veicoli* dell'*albergo* **(esclusi quelli del titolare dell'*albergo* e, qualora l'*Assicurato* non sia una persona fisica, del legale Rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata e dell'amministratore)**, di fornitori, dei *prestatori di lavoro* e di *clienti,* in sosta nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree di sosta riservati dell'*albergo*, in conseguenza di *furto, rapina* o atti vandalici a seguito di tentato *furto* o *rapina*.
Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei *veicoli*; **sono invece esclusi il contenuto, il bagaglio dei medesimi ed ogni altro indumento e oggetto.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Limitatamente a ciclomotori e velocipedi l'*assicurazione furto* è prestata, alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, che siano riposti in locali chiusi a chiave.
La presente Condizione Facoltativa è operante sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

H IMPIANTO DI ALLARME

Il *Contraente* dichiara che tutti i locali contenenti i *beni assicurati* sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto efficiente e funzionante e che :

- **il medesimo è conforme alle norme CEI in quanto a materiali utilizzati (CEI 79-2), installatori (CEI 79-3) ed eventuali impianti radio (CEI 79-16) e successive modifiche/integrazioni;**
- **lo stesso sia stato installato e collaudato da ditta registrata presso l'IMQ;**
- **che non siano decorsi oltre 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successive revisioni alla scadenza quinquennale. Alla scadenza di detto quinquennio ed in assenza dei certificati di nuova revisione e collaudo (conformi alle norme CEI in vigore a quella data) i beni saranno considerati non protetti;**
- **detto impianto è messo in funzione ogniqualvolta nei locali predetti non vi sia presenza di persone.**

In caso di inosservanza di anche solo uno dei predetti obblighi (od in caso di mancato funzionamento non dovuto a manomissione esterna) verrà applicato uno *scoperto* come indicato al punto 3.11 "*Franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo*" che rimarrà a carico dell'*Assicurato.*

I *DENARO E VALORI* IN CASSAFORTE

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da *furto*, *rapina* ed *estorsione* di *denaro e valori*, attinenti l'*attività*, commessi all'interno dei locali di cui all'*ubicazione* indicata nel *modulo di polizza*.
La garanzia opera a condizione che *denaro e valori* siano riposti in *cassaforte* e che l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei predetti locali, abbia violato la *cassaforte* mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
La presente Condizione Facoltativa è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato.*

3.11 *FRANCHIGIE, SCOPERTI* E *LIMITI DI INDENIZZO*

Relativamente ad ogni singola *ubicazione* in caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* sotto elencati in base all'opzione scelta sul *modulo di polizza*, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

In caso di coesistenza di *scoperto* e *franchigia* quest'ultima verrà considerata quale minimo dello *scoperto*.

	SEMPRE OPERANTI (per tutti i Settori di Rischio)	*FRANCHIGIA* €	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
3.1 A) 3)	Atti vandalici sui *beni assicurati* in occasione di *furto*, *rapina* od *estorsione*	– – –	– – –	*Somma assicurata* relativa ai singoli *beni assicurati*
3.1 A) 5)	Guasti provocati dai ladri a *fissi ed infissi*	– – –	– – –	€ 2.000 per *sinistro*
3.1 B) 1)	Installazione e potenziamento mezzi di chiusura	– – –	– – –	5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 1.500 per *sinistro*
3.1 B) 2)	Spese ed onorari di competenza dei Periti, Consulenti e Professionisti	– – –	– – –	5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 2.500 per *sinistro*
3.3 a) 2)	Utilizzo mezzi di chiusura difformi	– – –	20%	– – –
3.3 b)	Utilizzo mezzi di chiusura difformi - *dimora saltuaria*	– – –	30%	– – –
3.3 c)	*Furto* con presenza nei locali del *Contraente/nucleo familiare*	– – –	20%	– – –
3.4	Difformità caratteristiche costruttive dei locali	– – –	20%	– – –
3.8	*Furto* e *rapina* con utilizzo di *veicoli* ricoverati nei locali o nell'area in uso al *Contraente/Assicurato*	– – –	25%	– – –
3.10 a)	*Aziende agricole stabilmente abitate* od *aziende agricole non stabilmente abitate*	– – –	20%	– – –

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Settore
CIVILE ABITAZIONI

Forma di *assicurazione*
***FURTO* ABITAZIONE GLOBALE**

Forma di garanzia
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Tipo dimora
DIMORA ABITUALE

I *limiti di indennizzo* sono riferiti alla *somma assicurata* per "*Mobilio ed arredamento*" riportata nel *modulo di polizza.*

		FRANCHIGIA €	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
	Pellicce, *quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte* (esclusi *preziosi*), *arazzi*	-----	-----	**50% della *somma assicurata* con il *limite di indennizzo* di € 8.000 per singolo oggetto**
	Mobilio e arredamento*, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle *dipendenze del fabbricato	-----	-----	**8% della *somma assicurata* con il *limite di indennizzo* di € 300 per singolo oggetto**
	Denaro e valori	-----	-----	**4% della *somma assicurata* con il massimo di € 1.000**
	Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni	-----	-----	**10% della *somma assicurata* con il massimo di € 5.000**

Settore
CIVILE ABITAZIONI

Forma di *assicurazione*
***FURTO* ABITAZIONE GLOBALE**

Forma di garanzia
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Tipo dimora
DIMORA ABITUALE

I *limiti di indennizzo* sono riferiti alla *somma assicurata* per "*Mobilio ed arredamento*" riportata nel *modulo di polizza.*

		FRANCHIGIA €	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
	Pellicce, *quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte* (esclusi *preziosi*), *arazzi*	-----	-----	**30% della *somma assicurata* con il *limite di indennizzo* di € 8.000 per singolo oggetto**
	Mobilio e arredamento*, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle *dipendenze del fabbricato	-----	-----	**4% della *somma assicurata* con il *limite di indennizzo* di € 300 per singolo oggetto**
	Denaro e valori	-----	-----	**2% della *somma assicurata* con il massimo di € 1.000**
	Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni	-----	-----	**10% della *somma assicurata* con il massimo di € 5.000**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Settore
CIVILE ABITAZIONI

Forma di *assicurazione*
***FURTO* ABITAZIONE ANALITICA**

Forma di garanzia
VALORE INTERO

Tipo dimora
DIMORA ABITUALE

		FRANCHIGIA €	***SCOPERTO***	***LIMITE INDENNIZZO***
	Pellicce, *quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte* (esclusi *preziosi*), *arazzi*	**– – –**	**– – –**	***Limite di indennizzo* per singolo oggetto € 8.000**
	Mobilio e arredamento*, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle *dipendenze del fabbricato	**– – –**	**– – –**	**4% della *somma assicurata* per *Mobilio ed arredamento* con il *limite di indennizzo* di € 300 per singolo oggetto**
	Gioielli e preziosi	**– – –**	**– – –**	***Limite di indennizzo* per singolo oggetto € 5.000**
	Raccolte e collezioni	**– – –**	**– – –**	***Limite di indennizzo* per singolo oggetto € 1.000** ***Limite di indennizzo* per singola serie/collezione € 20.000**

Settore
CIVILE ABITAZIONI

Forma di *assicurazione*
TUTTE

Forma di garanzia
TUTTE

Tipo dimora
DIMORA SALTUARIA

***Limiti di indennizzo* riferiti alle *dimore abituali* ridotti del 50%.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Settore
ALTRI RISCHI CIVILI

Forma di garanzia
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

I *limiti di indennizzo* sono riferiti alla *somma assicurata* per il "*Contenuto*" riportata nel *modulo di polizza*.

		FRANCHIGIA €	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
	▪ Pellicce, *quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte* (esclusi *preziosi*), *arazzi* ▪ Limitatamente alle sole *attività* di pinacoteche, musei ed esposizioni, il relativo *limite di indennizzo* del 50% della *somma assicurata* si intende abrogato, fermo il limite massimo per singolo oggetto	– – –	– – –	50% della *somma assicurata* con il *limite di indennizzo* di € 10.000 per singolo oggetto
	Denaro e valori	– – –	– – –	5% della *somma assicurata* con il massimo di € 10.000
	▪ *Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni* ▪ Limitatamente alle sole *attività* di pinacoteche, musei ed esposizioni, per *raccolte e collezioni* il relativo *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola *raccolta o collezione* non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000	– – –	– – –	10% della *somma assicurata* con il massimo di € 5.000
	Contenuto nei locali di pertinenza del *fabbricato*, non comunicanti con i locali contenenti i *beni assicurati* con l'esclusione di: *denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni*, pellicce, *quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte* (esclusi *preziosi*), *arazzi*	– – –	– – –	10% della *somma assicurata* con il massimo di € 2.500

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Settore
ALTRI RISCHI CIVILI

Forma di garanzia
VALORE INTERO

I *limiti di indennizzo* sono riferiti alla *somma assicurata* per il "*Contenuto*" riportata nel *modulo di polizza*.

		FRANCHIGIA €	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
	▪ Pellicce, *quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte* (esclusi *preziosi*), *arazzi* ▪ Limitatamente alle sole *attività* di pinacoteche, musei ed esposizioni, il relativo *limite di indennizzo* del 30% della *somma assicurata* si intende abrogato, fermo il limite massimo per singolo oggetto	– – –	– – –	30% della *somma assicurata* con il *limite di indennizzo* di € 10.000 per singolo oggetto
	Denaro e valori	– – –	– – –	3% della *somma assicurata* con il massimo di € 10.000
	▪ *Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni* ▪ Limitatamente alle sole *attività* di pinacoteche, musei ed esposizioni, per *raccolte e collezioni* il relativo *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola *raccolta o collezione* non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000	– – –	– – –	10% della *somma assicurata* con il massimo di € 5.000
	Contenuto nei locali di pertinenza del *fabbricato*, non comunicanti con i locali contenenti i *beni assicurati* con l'esclusione di: *denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni*, pellicce, *quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte* (esclusi *preziosi*), *arazzi*	– – –	– – –	10% della *somma assicurata* con il massimo di € 2.500

Settore
RISCHI AGRICOLI

		FRANCHIGIA €	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
	Bestiame in *azienda agricola stabilmente abitata*	– – –	– – –	*Somma assicurata* con i limiti: per singolo bovino € 2.000 per singolo equino € 10.000 Per singolo struzzo € 500
	Bestiame in *azienda agricola NON stabilmente abitata*	– – –	– – –	*Somma assicurata* con i limiti: per singolo bovino/equino € 1.000 Per singolo struzzo € 250

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

	CONDIZIONI FACOLTATIVE	*FRANCHIGIA* €	*SCOPERTO*	*LIMITE INDENNIZZO*
B	***SCIPPO* E *RAPINA* COMMESSI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE**	50	– – –	– – –
C	***SCIPPO* E *RAPINA* DEI *CLIENTI DELL'ALBERGO***	50	– – –	***Somma assicurata* per singolo *cliente* *Limite di indennizzo* € 100.000 per *sinistro* ed *annualità assicurativa***
D	**TRASPORTO DI VALORI**	– – –	20%	***Somma assicurata***
	Spese sanitarie conseguenti ad *infortunio* subito dal *portavalori*	– – –		**€ 1.500 entro il limite della *somma assicurata* prevista per il trasporto di valori**
	Spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al *portavalori*	– – –		**€ 1.500 entro il limite della *somma assicurata* prevista per il trasporto di valori**
E	**ESTENSIONE *FURTO BESTIAME* ALL'APERTO**	2.000	**10% se *azienda agricola stabilmente abitata***	– – –
	ESTENSIONE *FURTO BESTIAME* ALL'APERTO		**20% se *azienda agricola NON stabilmente abitata***	
F	**ESTENSIONE F*URTO MACCHINE AGRICOLE* ALL'APERTO**	500	**10% se *azienda agricola stabilmente abitata***	– – –
	ESTENSIONE *FURTO MACCHINE AGRICOLE* ALL'APERTO		**20% se *azienda agricola NON stabilmente abitata***	
G	***VEICOLI* DELL'*ALBERGO***	150	10%	***Somma assicurata* con il *limite di indennizzo* per singolo *veicolo* pari al 50% della *somma assicurata* per *contenuto* con il massimo di € 50.000**
H	**IMPIANTO DI ALLARME inosservanza degli obblighi contrattuali previsti**	– – –	20%	– – –
I	***DENARO E VALORI* IN CASSAFORTE**	– – –	**15% per *rapina ed estorsione***	***Modulo di polizza***

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ *FABBRICATI*

La Sezione Responsabilità Civile Proprietà *Fabbricati* è operante - se richiamata - relativamente alle *ubicazioni* ed ai *fabbricati* indicati nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 4.2 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

4.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario dei *fabbricati* descritti nel *modulo di polizza,* a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per lesioni corporali, per danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale.

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile dell'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario di:

- parchi
- giardini
- alberi ed aree scoperte (non gravate da servitù pubblica)

purchè di superficie complessiva non superiore a 10.000 metri quadrati e semprechè di pertinenza dei *fabbricati* descritti nel *modulo di polizza.*

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile, nella qualità di proprietario dei *fabbricati* descritti nel *modulo di polizza*, che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, di persone delle quali egli debba rispondere.

Se l'*assicurazione* è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, fra i terzi sono compresi i singoli condòmini ed è compresa nell'*assicurazione* la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.

Se il *fabbricato* assicurato è parte di un condominio l'*assicurazione* comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il proprietario condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'*ASSICURAZIONE*

4.2 DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle dell'*Assicurato* nonché i parenti e gli affini con lui conviventi;

b) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti indicati alla lettera a);

c) i *prestatori di lavoro* addetti al servizio del *fabbricato;*

d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con *l'Assicurato,* siano addetti al servizio del *fabbricato* assicurato.

Sono tuttavia considerati terzi:

- **gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi che prestino la propria opera al servizio del *fabbricato* assicurato;**
- **i mezzadri, i coloni ed i loro familiari, nonché i contadini abitanti nei fondi qualora l'*assicurazione* riguardi *fabbricati* rurali.**

L'*assicurazione* non comprende i danni derivati :

1 da infiltrazioni, spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogne - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di impianti fissi, tubazioni, condutture o canali al servizio del *fabbricato* - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;

2 dall'esercizio, da parte dell'*Assicurato* o di chiunque altro, di industrie, commerci, arti o professioni, *attività* personale o familiare dell'*Assicurato* o dei locatari;

3 da *furto*;

4 da *incendio* del *fabbricato* limitatamente ai danni a cose o animali;

5 dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici;

6 dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

7 dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;

8 dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50 e muri di contenimento di altezza superiore a mt. 3;

9 dalla proprietà di *fabbricati* in corso di costruzione ovvero in assenza del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione delle opere;

10 dalla proprietà di *fabbricati* durante lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

11 da *fabbricati* non in buono stato di conservazione e/o manutenzione;

12 da interruzione o sospensione di attività;

13 da inquinamento o contaminazione accidentale dell'atmosfera, di acqua e di terreni.

L'*assicurazione* non comprende i danni subiti:

14 dalle cose e dagli animali che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione. Sono in ogni caso esclusi i danni subìti da beni oggetto di locazione finanziaria;

15 dalle scorte vive e morte dell'*azienda agricola*, a meno che il *sinistro* sia derivato da rovina totale o parziale del *fabbricato* stesso.

4.3 VALORE DEL *FABBRICATO*

Il valore del *fabbricato* assicurato riportato nel *modulo di polizza* deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del medesimo, **escluso il valore dell'area.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONE FACOLTATIVA "FULL"

(Operante esclusivamente sul *fabbricato* assicurato e relativamente alle *ubicazioni* richiamate nel *modulo di polizza,* ferma l'efficacia del punto 4.2 "Delimitazioni". Per la presente Condizione Facoltativa operano, se previsti, *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 4.4*).*

A R.C.O. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PORTIERI, CUSTODI, GUARDIANI, GIARDINIERI

A deroga del punto 4.2 "Delimitazioni", Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:

1. degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli *infortuni* sofferti **esclusivamente dai *prestatori di lavoro* addetti al servizio del *fabbricato* assicurato ed assunti con mansione di portieri, custodi, guardiani, giardinieri;**
2. del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati **ai *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1)** per morte e per lesioni personali conseguenti ad *infortunio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente **non inferiore al 6%**, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.

Restano comunque escluse le malattie professionali.

Limitatamente ai *prestatori di lavoro* di cui al punto 1), l'*assicurazione* R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'*Assicurato* non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1) l'*assicurazione* R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

I *massimali* di garanzia per *sinistro* e per persona relativi alla presente *assicurazione* sono uguali a quelli previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei *fabbricati*; tuttavia nel caso in cui un unico *sinistro* interessi contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei *fabbricati* e la presente garanzia R.C.O., **il *risarcimento* massimo a carico di Reale Mutua non potrà superare, complessivamente, il *massimale* di** Responsabilità Civile verso Terzi derivante della proprietà dei *fabbricati* **per *sinistro* riportato *nel modulo di polizza.***

B DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A deroga del punto 4.2 12) "Delimitazioni", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

C INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A deroga del punto 4.2.13) "Delimitazioni" la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

4.4 *FRANCHIGIE, SCOPERTI* E *LIMITI DI RISARCIMENTO*

Relativamente ad ogni singola *ubicazione* in caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

In caso di coesistenza di *scoperto* e *franchigia* quest'ultima verrà considerata quale minimo dello *scoperto*.

RISCHIO ASSICURATO punto 4.1		***FRANCHIGIA €***	***SCOPERTO***	***LIMITE RISARCIMENTO***
	Danni da acqua	**100**	**10%**	**€ 250.000**
	Danni derivanti dalla proprietà di parchi, giardini, alberi ed aree scoperte	**100**	**10%**	**€ 25.000**
CONDIZIONE FACOLTATIVA FULL		***FRANCHIGIA €***	***SCOPERTO***	***LIMITE RISARCIMENTO***
B	**Danni da interruzioni o sospensioni di attività**	**100**	**10%**	**10% del *massimale* con il massimo di € 250.000 per *sinistro***
C	**Inquinamento accidentale**	**100**	**10%**	**10% del *massimale* con il massimo di € 250.000 per *sinistro***

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI *SINISTRI*

NORME COMUNI ALLE SEZIONI *INCENDIO* E *FURTO*

5.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.2 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;**
2. **darne avviso all' Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;**
3. **fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;**
4. **conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
5. **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**
   Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;
6. **denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

5.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti *beni* che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette *beni* salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 **direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;**

oppure, a richiesta di una delle *Parti*

2 **fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.**

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1 **indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;**
2 **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;**
3 **verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
4 **verificare l'esistenza, la qualità, la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione* del rischio indicata sul *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti ai punti 2.3 e 3.5 "Valore dei *beni assicurati*";**
5 **procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.**

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.3 e 3.5 "Valore dei *beni assicurati*", la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

SEZIONE *INCENDIO* SETTORI RISCHI CIVILI, ALTRI RISCHI CIVILI

1. per il *fabbricato* e le *lastre* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.
   Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere
   Nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore dello stesso, Reale Mutua indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il *fabbricato* come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione;
2. per il *contenuto, i beni assicurabili a condizioni speciali* e le *apparecchiature elettroniche* si stima il *valore a nuovo* entro i *limiti di indennizzo* previsti al punto 2.6 "*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*", dei beni distrutti e il costo per riparare quelli danneggiati;
3. per *denaro e valori* si stima il *valore nominale*;
4. per *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi,* mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

SEZIONE *FURTO* SETTORI RISCHI CIVILI, ALTRI RISCHI CIVILI

1. Per il *contenuto, i beni assicurabili a condizioni speciali* e le *apparecchiature elettroniche* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*;
2. *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi,* mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
3. per *denaro e valori* si stima il *valore nominale.*

SEZIONE *INCENDIO* SETTORE RISCHI AGRICOLI

1. Per il *fabbricato* e le *lastre* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.
   Relativamente alla Condizione Facoltativa Z "Sovraccarico neve", per il *fabbricato* si stima *il valore allo stato d'uso*;
2. per il *contenuto* dell'abitazione, i *beni assicurabili a condizioni speciali*, le *apparecchiature elettroniche e* per le *macchine, macchinari ed attrezzature agricole* si stima il *valore a nuovo*, con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* , dei beni al momento del *sinistro* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
3. per *denaro e valori* si stima il *valore nominale;*
4. per *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi,* mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

5 per il *bestiame*, il *foraggio*, le *scorte*, *prodotti e merci* ed i rimanenti *beni assicurati* si stima il *valore commerciale* al momento del *sinistro* e si deduce il valore dei recuperi;
6 per i beni mobili fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

SEZIONE *FURTO* SETTORE RISCHI AGRICOLI
1 Per il *contenuto* dell'abitazione, i *beni assicurabili a condizioni speciali e* le *apparecchiature elettroniche* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*;
2 per *le macchine, macchinari ed attrezzature agricole* si stima il *valore allo stato d'uso;*
3 per *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi,* mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
4 per *denaro e valori* si stima il *valore nominale;*
5 per il *bestiame*, le *scorte, prodotti e merci*, il *foraggio*, le granaglie ed i rimanenti *beni assicurati* si stima il *valore commerciale.*

5.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
- **Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;**
- **L'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- **il loro valore é dato dalla somma da essi portata.**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.8 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del *sinistro* le *scorte prodotti e merci , il foraggio ed il bestiame* rubati o danneggiati sono coperti da *assicurazione* per i rischi di *furto* ed *incendio* e anche da polizza contro i rischi di trasporto, la presente *polizza* vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della *somma assicurata* con la presente *polizza*.
L'*Assicurato* perciò si obbliga in caso di *sinistro* a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali contro i rischi di trasporto concernenti le *scorte prodotti e merci , il foraggio ed il bestiame* colpiti da *sinistro*.

5.9 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di *sinistro* il *Contraente* è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

5.10 *LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO*

Salvo i casi previsti:
- **dall'art. 1914 del Codice Civile;**
- **dal punto 2.1 D) relativamente alla Sezione *Incendio*;**
- **dal punto 3.1 B) relativamente alla Sezione *Furto*;**

per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

5.11 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

1 le persone delle quali il *Contraente* deve rispondere a norma di legge;
2 le società controllanti, controllate e collegate;
3 i clienti,

purché il *Contraente*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

5.12 ANTICIPO SUGLI *INDENNIZZI*

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un **acconto pari al 50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo computabile a termini di *polizza* sia prevedibile in almeno € 50.000.**
L' anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro,* sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.
L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.
La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso.*
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* **l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo**, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.14 "*Indennizzo* separato".

5.13 OPERAZIONI PERITALI

(Operante solo per Settore Rischi Agricoli)
Si conviene che, in caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*azienda agricola*, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

5.14 *INDENNIZZO* SEPARATO

Si conviene fra le *Parti* che, in caso di *sinistro*, dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 5.16 "Pagamento dell'*indennizzo*" a ciascuna categoria di *beni assicurati* singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 5.16, per ognuna delle categorie di *beni assicurati* fosse stata stipulata una *polizza* distinta.
A tale scopo i Periti, gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna categoria di *beni assicurati* un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e fermo quanto stabilito al punto 5.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla *polizza*".
È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.12 "Anticipo sugli *indennizzi*".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

5.15 COESISTENZA DI PIÙ *FRANCHIGIE* E *SCOPERTI*

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole Sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato.
Qualora coesistano più *scoperti*, gli stessi verranno elevati nella misura massima complessiva del 30%.

5.16 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 2.4 3) "Delimitazioni" della Sezione *Incendio* ed al punto 3.6 c) "Delimitazioni" della Sezione *Furto*.
Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione *Incendio*, per i beni valutati a *valore a nuovo*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

a) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
b) nei casi previsti al punto 5.6 "Determinazione del danno", entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il supplemento d'*indennizzo* per *valore a nuovo*.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

NORME OPERANTI PER LA SEZIONE *INCENDIO*

5.17 *ASSICURAZIONE* PARZIALE E DEROGA ALLA *REGOLA PROPORZIONALE*

Con riferimento all'*ubicazione* interessata dal *sinistro* se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, superano al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Tale disposizione non si applica per quei beni o partite per le quali sia selezionata la forma di garanzia *primo rischio assoluto.*

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di locazione finanziaria in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

- **Limitatamente ai soli Rischi Agricoli** qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulti uguale o inferiore a € 10.000 per la Sezione *Incendio*, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto;
- **diversamente**, qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulti uguale o inferiore a € 5.000 per la Sezione *Incendio*, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

NORME OPERANTI PER LA SEZIONE *FURTO*

5.18 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE *SOMME ASSICURATE*

In caso di *sinistro* le *somme assicurate* con le singole partite di *polizza* ed i relativi *limiti di indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente computabile a termini di *polizza* al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.
Qualora a seguito del *sinistro* stesso Reale Mutua decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, sulle *somme assicurate* rimaste in essere.
Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso di Reale Mutua dette *somme assicurate* e *limiti di indennizzo* potranno essere reintegrati nei valori originari; il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *assicurazione* in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Reale Mutua di recedere dal contratto ai sensi del punto 1.5 "Recesso in caso di *sinistro*".

5.19 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.
Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* computabile a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

NORME OPERANTI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ *FABBRICATI*

5.20 DENUNCIA DEI *SINISTRI* E OBBLIGHI DELL'*ASSICURATO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'*Assicurato* deve inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di *risarcimento*.

5.21 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari a un quarto del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

5.22 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 5.20 "Denuncia dei *sinistri* e obblighi dell'*Assicurato*".
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del presente contratto.

5.23 PLURALITÀ DI *ASSICURATI*

La garanzia – fermi i *limiti di indennizzo* previsti – opera sino a concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* che resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.
Tuttavia il *massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

5.24 *ASSICURAZIONE* PARZIALE E DEROGA ALLA *REGOLA PROPORZIONALE*

Se al momento del *sinistro* il valore di ricostruzione dei *fabbricati* assicurati determinato a norma del punto 4.3 "Valore del *fabbricato*" supera di oltre il 10% il *valore a nuovo* di ricostruzione riportato nel *modulo di polizza*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei *massimali* ridotti in uguale misura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

5.25 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN *POLIZZA*

1649 bis **Contratti del consumatore**
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il consumatore

1588 **Perdita e deterioramento della cosa locata**
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

1589 **Incendio di cosa assicurata**
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'*assicurazione* è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore

1611 **Incendio di casa abitata da più inquilini**
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione

1892 **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'*assicurazione* riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'as-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

sicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 **Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi , se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 **Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 **Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premi o più elevato .
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso

1901 **Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita

1907 **Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

1913 **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

1914 **Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

1916 **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato , fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici .
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 **Assicurazione Della Responsabilità Civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l' indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

2049 **Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

2359 **Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

1 le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2 le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3 le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

BUONGIORNO REALE

800-320320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiornoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE

REALE MUTUA

PARTE DEL TUO MONDO.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® XXXXXX

Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.